

Comunicazione per tutti i fornitori o prestatori di servizi emettitori di fattura elettronica.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal **31 marzo 2015**, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il SDI. Il TIFPA non potrà procedere quindi ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Verranno inoltre respinte le fatture elettroniche, pur emesse nei termini corretti, se non riporteranno i seguenti dati e che permettono di rendere univocamente identificabili le fatture:

- **codice univoco IPA**
- **CIG**
- **CUP, nei casi obbligatori per legge (dato che sarà comunicato prima dell'emissione fattura)**
- **numero ordine o contratto**

CODICE UNIVOCO UFFICIO	DENOMINAZIONE UFFICIO
I4AX1G	Serv. Amm.ne TIFPA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Si segnala che il **MEPA**, il portale degli Acquisti in Rete del MEF, curato da Consip, rende disponibile in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica.

Si ricorda inoltre che l'INFN fa parte degli enti pubblici di ricerca esclusi dal nuovo regime IVA, quindi le fatture non devono essere soggette al metodo di scissione dei pagamenti dell'IVA, il cosiddetto **Split Payment (L.190/2014)** e devono quindi riportare l'annotazione "esigibilità immediata".